COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 239 del 28/11/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno **duemilaventiquattro,** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **14:30** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
LINGUA VALERIA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale al Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo n. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la misura dell’imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all’importo massimo di € 5,00 per notte di soggiorno;
- il Comune di San Gimignano è iscritto nell’elenco regionale delle località turistiche e città d’arte così come aggiornato dal Decreto dirigenziale n. 2994 del 6 marzo 2018;
- le locazioni brevi, di cui all’art. 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, che disciplina il regime fiscale delle medesime, sono assoggettate all’imposta di soggiorno.

Preso atto che**,** con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 14 febbraio 2012, si è ritenuto fondamentale istituire l’imposta di soggiorno prevista dall’articolo n. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 a decorrere dal 1 gennaio 2012, approvando il Regolamento disciplinante l’imposta comunale di soggiorno, poi modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13 marzo 2014 e, successivamente sostituito dal nuovo testo deliberato nella seduta del Consiglio del 28 novembre 2024.

Dato atto che:

- il presupposto dell’imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.

Visto il nuovo Regolamento dell’imposta di soggiorno approvato nella seduta del ConsiglioComunale del 28 novembre 2024, e preso atto delle modifiche introdotte al precedente Regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 18 maggio 2021 con la quale si

approvava l’articolazione tariffaria dell’imposta di soggiorno con riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale di riferimento.

Tenuto conto dei cambiamenti che hanno interessato domanda e offerta nel settore dell’ospitalità e delle dinamiche inflattive che hanno connotato la congiuntura economica negli ultimi anni, che rendono opportuna una revisione complessiva delle tariffe dell’imposta di soggiorno, in modo da garantire un adeguato finanziamento agli interventi in materia di turismo, patrimonio, culturale e paesaggistico e servizi pubblici locali finanziabili con il gettito derivante dall’imposta di soggiorno.

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di rimodulare le tariffe dell’imposta di soggiorno, differenziandole tra le diverse tipologie e categorie come esposto nel seguente prospetto:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	**Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi**
1 stella	**€ 2,00**
2 stelle	**€ 2,50**
3 stelle	**€ 3,00**
4 stelle	**€ 3,50**
5 stelle	**€ 4,00**

STRUTTURE RICETTIVE AGRITURISTICHE	**Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi**
	€ 2,50

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE	**Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi**
Affittacamere	**€ 2,50**
Casa appartamento vacanze	**€ 2,50**
Bed & Breakfast	**€ 2,50**
Residenze d’epoca	**€ 2,50**
Locazioni turistiche	**€ 2,50**
Campeggi	**€ 1,50**
Area sosta Camper	**€ 1,50**
Foresterie	**€ 1,50**

Preso atto che in data 7 novembre 2024 l’Amministrazione Comunale ha tenuto un incontro formale con l’Associazione degli Albergatori con finalità di informazione e confronto in merito cambiamenti che interesseranno l’applicazione e riscossione dell’imposta di soggiorno e i relativi adempimenti, come previsto dall’art. 4, comma 3 del Decreto Legislativo 23 del 14 marzo 2011.

Verificato che la misura dell’imposta è articolata in modo differenziato tra le strutture ricettive nel rispetto dell’articolo n. 3 “Misura dell’imposta” del sopracitato regolamento e del criterio di gradualità in proporzione al prezzo di cui al comma 1 articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 di cui sopra, e comunque non supera l’importo massimo di € 5,00 per notte di soggiorno.

Preso atto che ai sensi dell’articolo n. 42, comma 2, lettera f, del D. lgs. 18.08.2000, n.

267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o tariffe la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296);

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente riportate, dal 1° gennaio 2025, le tariffe dell'imposta di soggiorno, nel pieno rispetto di quanto stabilito nella normativa di riferimento vigente e nel Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, nel modo seguente:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	**Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi**
1 stella	**€ 2,00**
2 stelle	**€ 2,50**
3 stelle	**€ 3,00**
4 stelle	**€ 3,50**
5 stelle	**€ 4,00**

STRUTTURE RICETTIVE AGRITURISTICHE	**Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi**
	€ 2,50

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE	**Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi**
Affittacamere	**€ 2,50**
Casa appartamento vacanze	**€ 2,50**
Bed & Breakfast	**€ 2,50**
Residenze d'epoca	**€ 2,50**
Locazioni turistiche	**€ 2,50**
Campeggi	**€ 1,50**
Area sosta Camper	**€ 1,50**
Foresterie	**€ 1,50**

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360;

3. Di dare atto che per gli esercizi futuri, in assenza di deliberazione di variazione delle

misure di imposta adottate con il presente provvedimento, le medesime si intendono automaticamente confermate;

4. Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco	IL Segretario
MARRUCCI ANDREA	COPPOLA ELEONORA